

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SANT'ANDREA
SULCIS IGLESIENTE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GONNESA CA CORSO MATTEOTTI
74

Numero REA: CA - 244400

Codice fiscale: 03072450921

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2009 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n° 27399	
	Statuto	
	Titolo I	
	Denominazione, sede e durata	
	Articolo 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Gonnese, la società cooperativa denominata "Società Cooperativa Sociale Sant'Andrea Sulcis Iglesiente".	
	La società potrà inoltre utilizzare la denominazione abbreviata "CO.S.A.SI. cooperativa sociale "	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto nello statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa, con deliberazione dell'organo amministrativo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Articolo 2	
	(Durata)	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	Titolo II	
	Scopo e oggetto	
	Articolo 3	
	(Scopo mutualistico)	
	La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone, in conformità a quanto dispone la legge 8 novembre 1991 n°381, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra costoro lo spirito mutualistico ed i principi della solidarietà mediante lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate individuate nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n°381.	
	La società si configura pertanto come cooperativa sociale di tipo B), poiché persegue l'intento di avviare al lavoro soggetti svantaggiati e l'integrazione sociale nella vita attiva di persone che vivono in condizioni di emarginazione dovute a difficoltà di adattamento e di inserimento nella società e, in particolare, di soggetti affetti da tossicodipendenze, di ex detenuti e di soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione, di soggetti non abili, di alcolisti, di minori disadattati e di persone affette da sofferenza mentale.	
	Tra gli scopi della cooperativa vi è anche quello della promozione dell'integrazione terapeutica e del pieno recupero dei	

	soggetti svantaggiati e a tale fine essa opererà in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con tutte le altre strutture, siano esse sociali, sanitarie, pubbliche o private comunque interessate al perseguimento di tali fini.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e della solidarietà, non ha fini di speculazione privata ed ha per scopo anche quello di ottenere per i soci lavoratori la continuità dell'occupazione nel lavoro e l'erogazione, mediante una gestione del lavoro in forma associativa, di condizioni economiche, sociali e professionali più vantaggiose di quelle normalmente offerte dal mercato.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001, n° 142 e delle sue successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilirà con la cooperativa anche un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso quindi anche il rapporto di associazione in partecipazione, col quale contribuirà al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nel precedente articolo di questo statuto, l'orientamento della cooperativa verso la solidarietà sociale ed i requisiti e gli interessi dei soci successivamente specificati, la cooperativa ha per fine, perseguito direttamente o con la sottoscrizione di contratti d'appalto e di convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati in genere, lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone individuate nell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n°381, e, in particolare, quelle rivolte a:	
	- studio, progettazione, realizzazione, gestione e cura di spazi di verde, aree attrezzate, parchi, arredo urbano, sia pubblico che privato;	
	- manutenzione, servizi di pulizia e gestione di strutture sportive, ricreative, scolastiche, teatrali, culturali, abitative, commerciali pubbliche e private;	
	- manutenzione e progettazione di aree verdi pubbliche e private, giardinaggio;	
	- raccolta, recupero e riciclaggio di rifiuti;	
	- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in qualsiasi forma, ivi compresa la ristorazione;	
	- gestione e manutenzione di case di accoglienza;	
	- trasporto (con ambulanza e/o mezzi speciali) e accompagnamento sanitario;	
	- gestione parcheggi pubblici e/o privati;	

	- realizzazione e gestione di strutture di medicina iperbarica sia in proprio e/o in convenzione con enti pubblici e/o privati;
	- erogazione di servizi di salvaguardia ambientale;
	- soccorso a mare e servizi di assistenza balneare (bagnini con utilizzo di acqua scooter, gommoni e quanto altro sia in proprio che per conto di enti pubblici e privati;
	- attività di trasporto di anziani e disabili ed inserimento presso le relative strutture sanitarie;
	- formazione di squadre per il soccorso e la prevenzione in emergenze chimiche, biologiche;
	- collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di servizi di soccorso;
	- raccolta ed il trasporto del sangue, degli organi, del seme e di quanto altro le tecniche medico - scientifiche avranno necessità di accogliere, conservare, trasportare;
	- gestione di centri culturali, ricreativi, musei, ludoteche, biblioteche, di centri e beni culturali e archeologici;
	- gestione di mense pubbliche e private, di pubblici esercizi e turistici, anche in modo complementare alle attività suindicate;
	- attività di servizi alle imprese;
	- confezionamento di generi non alimentari, imballaggio di merci, predisposizione di carichi, operazioni di carico automezzi;
	- realizzazione di lavori edili, comprese le ristrutturazioni;
	- progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici, impianti idraulici e impianti di depurazione;
	- raccolta e l'elaborazione informatica di dati relativi alla qualità ambientale nel campo del ripristino/monitoraggio e/o pianificazione territoriale;
	- produzione di materiale fotografico, audiovisivo e cartaceo finalizzato alla realizzazione di interventi nel campo ripristino/monitoraggio e/o pianificazione territoriale;
	- gestione di attività di ricerca, analisi e consulenza nel campo del ripristino/monitoraggio e/o pianificazione territoriale.
	Se per svolgere alcune delle attività sociali dovesse occorrere l'iscrizione di chi le presta in particolari albi o ordini professionali, la società dovrà avvalersi delle prestazioni di soggetti iscritti in tali albi o ordini professionali con i quali dovrà stipulare i relativi contratti di prestazione professionale o di lavoro subordinato.
	La cooperativa per raggiungere i propri fini potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e da soggetti privati direttamente o riunendosi in associazione temporanea d'imprese.
	La cooperativa potrà richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dagli stati, dalle regioni, da enti locali e da organismi pubblici e privati in genere inte-

	ressati allo sviluppo della cooperazione	
	La cooperativa potrà costituire, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n° 59 e delle eventuali norme modificative ed integrative, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali occorrenti e svolgere, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, reali e personali, a favore di terzi e, nei limiti sanciti dall'articolo 2361 del codice civile ed al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, può assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può, secondo i criteri ed nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, ricevere dai soci prestati finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale. Le modalità dello svolgimento di tale attività dovranno essere definite nei relativi regolamenti che dovranno essere approvati con decisione dei soci.	
	Titolo III	
	Soci	
	Articolo 5	
	(Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono nella gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della sua struttura di direzione e di conduzione;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo, alle decisioni delle scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi e all'erogazione di servizi all'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che rientrano nelle categorie:	
	a) dei soci lavoratori che per la loro effettiva capacità di lavoro e per la loro attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, prestare la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali e siano in possesso dei requisiti:	
	- di preparazione teorica e pratica e di capacità e di esperienza professionale idonee alle mansioni da svolgere, soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	

	b) dei soci svantaggiati definiti nella legge 8 novembre 1991, n°381 e nelle sue successive modifiche;	
	c) dei soci volontari che, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991, n°381, prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà,	
	d) dei soci fruitori che godono direttamente o indirettamente dei vantaggi offerti dalla cooperativa.	
	Ferme restando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, possono essere socie della cooperativa anche le persone giuridiche pubbliche o private negli statuti delle quali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono essere ammessi come soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, anche operatori tecnici e amministrativi.	
	Possono essere soci della cooperativa, infine, le associazioni e gli enti, comunque costituiti, in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Non possono mai essere soci della cooperativa coloro che esercitano attività che, a giudizio dell'organo amministrativo, siano concorrenti con quelle della cooperativa.	
	Articolo 6	
	(Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.	
	Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso essere superiore al terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nella categoria speciale potranno essere iscritti coloro che, inseriti nell'impresa sociale, siano in grado di concorrere al raggiungimento dei suoi fini.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono mai superare il decimo dei voti spettanti ai soci che prendono parte alla decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti stabiliti negli articoli 2422, 2545 bis e 2476, secondo comma, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può, recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa dandone preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale diritto	

	al risarcimento dei danni. Il recesso ha effetto allo spirare del termine di preavviso sia per il rapporto sociale sia per il rapporto mutualistico.	
	Le cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale sono quelle stabilite dall'articolo 11 di questo statuto e le seguenti:	
	a) l'inopportunità economica, organizzativa o finanziaria del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con gli altri soci e con gli organi della cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	d) la carente partecipazione alle assemblee sociali e, in genere, alla vita della cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale può essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento dei diritti uguali a quelli dei soci ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari deve inoltrarne domanda all'organo amministrativo sei mesi prima della scadenza del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento dei diritti uguali a quelli dei soci ordinari e l'organo amministrativo, compatibilmente con l'esistenza di occasioni di lavoro per il richiedente e considerate le modalità del precedente svolgimento delle sue prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali del richiedente per la sua ammissione a socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dagli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 7	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intenda essere ammesso come socio deve inoltrare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere, se la domanda sia fatta da persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita ed il codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze nel lavoro;	
	c) la categoria di socio nella quale si chiede di essere iscritto;	
	d) per i soci lavoratori l'indicazione dell'attività che si intende svolgere nella cooperativa;	
	e) l'ammontare della quote di capitale che si propone di sottoscrivere, precisandosi che essa non potrà mai essere né in-	

	feriore né superiore ai limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere e di accettare lo statuto sociale e di voler sempre osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) l'espressa dichiarazione di accettazione delle clausole di questo statuto relative alla conciliazione e all'arbitrato. Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, quando la domanda d'ammissione sia fatta da società, associazioni ed enti, oltre quanto richiesto nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g) per le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere i seguenti dati e notizie:	
	a) la ragione o la denominazione dell'ente, la sua forma giuridica e la sua sede;	
	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti stabiliti nel precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dagli amministratori nel libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nel caso in cui la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla richiesta di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci. Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	

	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Articolo 9	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, per esclusione, per sottoposizione a procedure concorsuali e per morte se il socio sia persona fisica;	
	2. per recesso, per esclusione, per sottoposizione a procedure concorsuali o di liquidazione coatta amministrativa o per estinzione se si tratti di società o enti.	
	Articolo 10	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alle occasioni di lavoro disponibili per la cooperativa;	
	d) per il quale sia cessato definitivamente il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato svolta in favore della cooperativa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dalla sua ricezione.	
	L'organo amministrativo, se ritiene non sussistenti i presupposti del recesso, deve darne immediata comunicazione al socio il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può inoltrare il relativo ricorso con le modalità stabilite negli articoli 39 e seguenti di questo statuto.	
	Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per i rapporti mutualistici alla chiusura dell'esercizio sociale in corso se il provvedimento di accoglimento della domanda di recesso sia stato comunicato tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale e alla chiusura dell'esercizio successivo se il provvedimento di accoglimento della domanda di recesso sia stato comunicato quando manchino meno di tre mesi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, l'Organo amministrativo può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 11	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che, fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per rimediare al proprio inadempimento, si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della cooperativa o che si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dal rapporto suo mutualistico;	
	c) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società o fomenti dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali o tenga comportamenti tali da compromettere il rapporto fiduciario sul quale è basato il rapporto sociale;	
	d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro abbia comportamenti, commetta gravi mancanze o si sia reso inadempiente in guisa tale da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo;	
	e) che, previa intimazione rivoltagli dall'organo amministrativo, non provveda entro quindici giorni dall'intimazione al versamento della quota sottoscritte o al pagamento di somme di denaro dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	f) che, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa.	
	L'organo amministrativo deve dare immediata comunicazione del provvedimento di esclusione al socio il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può inoltrare il relativo ricorso con le modalità stabilite negli articoli 39 e seguenti di questo statuto.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla data della sua annotazione nel libro dei soci alla quale deve provvedere l'organo amministrativo.	
	Articolo 12	
	(Delibere di recesso e di esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che dovessero insorgessero tra i soci e la cooperativa sui provvedimenti adottati dall'organo amministrativo in materia di recesso e di esclusione devono essere sottoposte alla decisione del collegio arbitrale che opera con le modalità stabilite negli articoli 39 e seguenti di questo sta-	

tuto.	
L'impugnazione dei provvedimenti in materia di recesso e di esclusione deve essere promossa, a pena di decadenza, con atto inviato alla cooperativa con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data della loro comunicazione al socio.	
Articolo 13	
(Liquidazione)	
I soci receduti ed esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote liberate, eventualmente rivalutate a norma del quarto comma, lettera c), del successivo articolo 23 di questo statuto.	
La liquidazione della quota sociale deve essere effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo per il socio. Comunque, la liquidazione della quota sociale non potrà esser mai effettuata in misura superiore all'importo effettivamente versato dal socio e rivalutato.	
La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo che, se versato, non potrà mai essere rimborsato.	
Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro centotanta giorni dall'approvazione del relativo bilancio.	
Articolo 14	
(Morte del socio)	
Gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità stabilite nel precedente articolo 13.	
Gli eredi ed i legatari del socio defunto devono consegnare alla cooperativa, insieme alla richiesta di liquidazione della quota di capitale spettante al defunto, un atto notorio o altra documentazione idonea dalla quale risultino gli aventi diritto.	
Nell'ipotesi di più eredi o di più legatari, costoro, entro sei mesi dalla data del decesso, devono designare l'erede o il legatario che li dovrà rappresentare di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2347 del codice civile.	
Quando vi siano più eredi, costoro questi devono nominare un loro rappresentante comune. Ciò non è necessario quando il rapporto mutualistico possa proseguire nei confronti di ciascuno degli eredi e la società acconsenta alla instaurazione dei relativi rapporti. La società manifesta il proprio consenso alla instaurazione di tali rapporti con le modalità stabilite nel precedente articolo 7.	
Quando la società dovesse essere contraria alla prosecuzione del rapporto e quando non si dovesse verificare il subentrare di alcun erede nel rapporto, si procede alla liquidazione con le modalità stabilite nel precedente articolo 13.	
Articolo 15	

	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote ai soci receduti o esclusi o agli eredi del socio deceduto se la richiesta della liquidazione non sia stata fatta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote delle quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine stabilito sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi stabiliti nei punti b), c), d), e) ed f) del precedente articolo 11 saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale determinata nel regolamento e perdono il diritto al rimborso della quota sociale.	
	La cooperativa può, anche fuori dai limiti stabiliti nell'articolo 1243 del codice civile, compensare il proprio debito di rimborso della quota sociale spettante al socio cessato, di pagamento della prestazione mutualistica dovute al socio cessato e di rimborso di prestiti effettuati dal socio cessato con i propri crediti derivanti dall'applicazione di penali al socio cessato, se previste dai regolamenti interni, e dovute per risarcimento di danni e per prestazioni mutualistiche fornite al socio cessato. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso di essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio cessato è obbligato verso di essa nei limiti del ricevuto.	
	Allo stesso modo e per lo stesso periodo di tempo rispondono verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Titolo IV	
	Soci sovventori	
	Articolo 16	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni contenute nel III titolo dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa i soci sovventori previsti nell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.	
	Articolo 17	
	(Conferimenti e titoli dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno il numero minimo di quote stabilito nella delibera di emissione.	
	Articolo 18	
	(Alienazione dei titoli dei soci sovventori)	

	Fatto salvo il caso che sia diversamente disposto dall' assemblea dei soci che delibera sull'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite soltanto in seguito al gradimento espresso dall'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo, quando dovesse rifiutare il proprio gradimento al soggetto acquirente designato dal socio che intende trasferire i titoli, dovrà indicare il nominativo di un altro acquirente gradito. Se l'indicazione dell'acquirente gradito dovesse mancare, il socio alienante sarà libero di vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire i titoli deve dare comunicazione all'organo amministrativo del nominativo dell'acquirente designato e gli amministratori devono pronunciarsi sul gradimento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Articolo 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione di quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può superare di più di due punti il dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali spettanti in caso di recesso;	
	A tutti i detentori di titoli di sovvenzione, compresi tra essi i destinatari di quote che siano anche soci cooperatori, spettano, in relazione all'ammontare dei conferimenti, da uno a cinque voti secondo i criteri stabiliti dall'assemblea dei soci che ha deciso l'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare la terza parte dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Se, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori dovranno essere computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti attribuibili loro per legge e il numero di voti da loro portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali stabilita dall'assemblea ai sensi della lettera d) che precede, se si dovesse procedere alla riduzione del capitale sociale per perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito con i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto esistente tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.	

L'assemblea dei soci stabilisce i compiti attribuiti all'organo amministrativo per l'emissione dei titoli.	
Articolo 20 (Recesso dei soci sovventori)	
Oltre che nei casi stabiliti nell'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso soltanto se sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito, a norma del precedente articolo, dall'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli.	
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
Titolo V Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
Articolo 21 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, variabile, e formato:	
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti fissati dalla legge.	
La quota complessiva di ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23 dello statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con il denaro versato dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
d) dalla riserva straordinaria;	
e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o stabilita dalla legge.	
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
Articolo 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo sull'acquirente le indicazioni stabilite nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e per accettazione dal potenziale acquirente, fatta salva la sua responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e deve essergli comunicato entro sessanta giorni	

dalla richiesta.	
Decorso il termine concesso all'organo amministrativo per ne- gare l'autorizzazione al trasferimento, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società, se l'acqui- rente ha i requisiti stabiliti per diventare socio, deve i- scriverlo nel libro dei soci .	
Il socio al quale sia stato opposto il rifiuto, entro 60 gior- ni dal ricevimento della comunicazione, può inoltrare il rela- tivo ricorso con le modalità stabilite negli articoli 39 e se- quenti di questo statuto.	
Articolo 23 (Bilancio di esercizio)	
L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni quando sia redatto il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
b) al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59, nella misura prevista dalla stessa legge;	
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gen- naio 1992, n° 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'assemblea dei soci può, in ogni caso, ferme restando le de- stinazioni obbligatorie per legge, destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili o di riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di- stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
Articolo 24 (Ristorni)	

	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio d'esercizio, può, se lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica, appostare somme al conto economico a titolo di ristoro.	
	L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito in una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di titoli di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristoro tra i soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa e il socio, secondo le previsioni dell'apposito regolamento.	
	Titolo VI	
	Organi sociali	
	Articolo 25	
	(Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio d'amministrazione o l'amministratore unico,	
	c) il collegio dei sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Articolo 26	
	(Assemblea)	
	L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dall'atto costitutivo e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la deliberazione sull'emissione di quote destinate ai soci sovventori, stabilendone importi e caratteri e disciplina dei voti spettanti secondo i conferimenti;	
	c) la nomina dell'organo amministrativo;	
	d) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	e) la determinazione della misura dei compensi da erogare agli amministratori ed ai sindaci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	h) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	i) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci o dell'organo di controllo;	

J) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo amministrativo.

Articolo 27

(Convocazione delle assemblee)

L'organo amministrativo convoca l'assemblea quando lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno otto giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta delle firme dei soci di presa visione o con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso termine di otto giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi o il revisore, se nominati. Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno e deve essere convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 28

(Costituzione e quorum deliberativi dell'assemblea)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 29

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 30

(Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque

	voti in relazione all'ammontare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti dall'apposito regolamento o secondo quanto deliberato in sede di accoglimento della domanda di ammissione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare dando delega scritta che può essere attribuita soltanto ad un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria del socio assente e, quindi ad un socio cooperatore, speciale o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborino all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo 31 (Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione e, in caso di assenza anche dell'amministratore unico, del presidente e del vice presidente del consiglio d'amministrazione, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 32 (Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea nel momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.	
	Qualora l'assemblea provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'organo amministrativo può essere nominato anche a tempo indeterminato ed è sempre rieleggibile. Se all'atto della nomina è apposto un termine di durata in carica dell'organo, esso scade alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio	

	relativo all'ultimo esercizio della carica. I soci sovventori nel consiglio d'amministrazione non possono essere nominati per un numero maggiore di un terzo dei componenti.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, purchè tale nomina non sia stata già effettuata dall'assemblea.	
	Articolo 33	
	(Compiti degli amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge.	
	Gli amministratori possono delegare ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti parte delle proprie attribuzioni, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni del consiglio nelle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, né possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Ogni sessanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Articolo 34	
	(Convocazioni e deliberazioni del consiglio)	
	L'organo amministrativo è convocato dal presidente ogni qual volta vi siano argomenti sui quali sia opportuno deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta dal presidente con lettera, telefax o e-mail da inviare ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma inviato almeno un giorno prima dell'adunanza agli amministratori ed ai sindaci effettivi, al fine di consentire loro di essere informati della riunione.	
	Le riunioni dell'organo amministrativo sono tenute validamente quando vi partecipa la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio d'amministrazione.	
	Articolo 35	
	(Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	

	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale o dal revisore, se nominati, che possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.	
	Articolo 36	
	(Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio d'amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno dei consiglieri, il compenso dovuto agli amministratori.	
	Articolo 37	
	(Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati i pagamenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo spettanti alla cooperativa, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	L'amministratore unico o il presidente hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri attribuitigli spettano al vice presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposita deliberazione dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori o ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 38	
	(Collegio sindacale e revisore contabile)	
	Il collegio sindacale è quando ciò sia obbligatorio per legge e quando la sua nomina sia decisa dall'assemblea ed è composto di tre sindaci effettivi eletti dall'assemblea dei soci.	
	L'assemblea dei soci deve nominare anche due sindaci supplenti.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	

	data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile e deve essere formato da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia per l'affidamento del controllo contabile. Le modalità della nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione dei compensi sono regolati dai precedenti commi. L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, altre competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.	
	TITOLO VII	
	Controversie	
	Articolo 39	
	(Conciliazione e arbitrato)	
	Le eventuali controversie relative a diritti disponibili concernenti l'applicazione e l'interpretazione di questo statuto e quelle relative ai rapporti tra i soci, la società e i soci e tra la società ed i suoi organi dovranno formare oggetto di un tentativo di conciliazione devoluto alla Camera di Conciliazione istituita dalla Camera di Commercio di Cagliari, oppure in base alla procedura di conciliazione di altro organismo di conciliazione, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n° 5 dell'anno 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto la prestazione mutualistica;	
	le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale del comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	

	della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore deve essere accompagnata dall'espressa accettazione della clausola del comma precedente.	
	Articolo 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di: uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; tre, per le altre controversie. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla associazione di rappresentanza alla quale la cooperativa appartiene . In difetto di designazione, sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci deve essere comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo n° 5 dell'anno 2003. Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo, con l'eccezione di quanto stabilito all'articolo 36 del decreto legislativo n° 5 dell'anno 2003, non è impugnabile Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che proroghino tale termine per non più di una volta nel caso disciplinato nel secondo comma dell'articolo 35 del decreto legislativo n° 5 dell'anno 2003, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio e in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri determinano nel momento della costituzione dell'organo le regole procedurali alle quali dovranno attenersi e le comunicano alle parti. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'udienza di trattazione. Le spese del funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è motivo di esclusione del socio quando essa incida sull'osservanza dei suoi ob-	

	blighi verso la società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione nell'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 42	
	(Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 43	
	(Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, punto c);	
	al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.	
	TITOLO IX	
	Disposizioni generali e finali	
	Articolo 44	
	(Regolamenti)	
	Per disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.	
	In tali regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti.	
	Articolo 45	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 46	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto da questo statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non disciplinato nel titolo VI del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata.	
	Sulas Franco	
	Carlo Mario De Magistris	